

## IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 44/2001

Da tempo l'Unione Europea persegue una maggiore cooperazione giudiziaria in materia civile, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno (Considerando n. (1) del regolamento 44/2001).

Un importante passo in tale direzione è stato fatto con l'adozione del regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, entrato in vigore il 1° marzo 2002, che ha ad oggetto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e si pone come evoluzione della Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968, che sostituisce, pur non estinguendola.

L'adozione del regolamento, è stata resa possibile dalla sottoscrizione del Trattato di Amsterdam 02.10.1997, in forza del quale anche la cooperazione giudiziaria e giuridica è stata fatta rientrare tra le competenze comunitarie, consentendo agli organi comunitari di adottare direttamente provvedimenti in tale materia.

Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione della Danimarca e dei territori ricompresi nel campo d'applicazione territoriale della Convenzione ma esclusi da quello del regolamento in forza dell'art. 299 Trattato CE. Nei rapporti con tali Stati resta dunque in vigore la Convenzione di Bruxelles del 1968.

Secondo l'ampia nozione accolta dall'art. 32 reg. per "decisione" in materia civile e commerciale deve intendersi qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, compresi sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze, provvedimenti cautelari.

Non solo. L'art. 57 accomuna alle decisioni anche atti diversi, ammettendo il riconoscimento e l'esecuzione di atti pubblici autentici formati ed aventi efficacia esecutiva nonché di transazioni giudiziarie, concluse davanti alle Autorità Amministrative o da esse autenticate.

Confermando i principi fondamentali della Convenzione, il regolamento prevede l'automaticità degli effetti dichiarativi e costitutivi delle decisioni (ai sensi dell'art. 33 reg. "le decisioni emesse negli Stati membri sono riconosciute negli altri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento"), per cui una decisione proveniente da un Paese della Comunità può essere utilizzata come eccezione di giudicato in senso positivo e negativo in qualsiasi giudizio in corso; mantiene altresì l'iter del procedimento dell'*exequatur* per ottenere l'esecutività della decisione, peraltro notevolmente snellito grazie alla previsione che la dichiarazione di esecutività sia acquisita mediante il previo espletamento di determinate formalità in sede monitoria e che il contraddittorio sia soltanto eventuale e subordinato alla contestazione della controparte mediante ricorso.

Nell'intenzione del legislatore comunitario la procedura di *exequatur* consiste in un controllo meramente formale dei documenti prodotti, nell'ambito del quale il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel regolamento.

L'esame della sussistenza dei motivi di diniego dell'esecuzione diventa perciò soltanto eventuale ed ha luogo nell'ipotesi in cui una delle parti proponga ricorso avverso la decisione che si pronuncia al termine del procedimento di *exequatur*.

Mentre la Convenzione prevede la competenza del giudice o dell'autorità del luogo del domicilio del debitore e ammette la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione solo se il debitore non abbia domicilio nel territorio dello Stato richiesto, l'art. 39 reg. prevede sempre la competenza concorrente del giudice o dell'autorità del domicilio del debitore e del giudice del luogo dell'esecuzione.

Nel nostro ordinamento l'istanza per la dichiarazione di esecutività ha la forma del ricorso rivolto all'ufficio della Volontaria Giurisdizione presso la Corte d'Appello territorialmente competente

Legittimato alla proposizione di detta istanza è chi può far valere la decisione straniera per ottenere l'esecuzione forzata, perché vittoriosa in un processo straniero (legittimati saranno anche i suoi eredi e gli aventi causa).

È fatto obbligo all'istante di eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice adito (ove tale istituto non sia previsto nello stato membro richiesto, l'istante designerà un procuratore) e le modalità di deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'art. 41 del Regolamento regola il primo stadio senza contraddittorio del procedimento di rilascio della clausola di esecutività.

Risultano ridotti i documenti richiesti per la dichiarazione di esecutività: dovranno essere prodotti una copia autentica della decisione e un modulo conforme al formulario di cui all'all. V reg, compilato dal giudice, o da altra autorità competente che abbia emesso la decisione e attestante alcune indicazioni essenziali (lo Stato membro d'origine, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente che ha emesso la decisione o ha approvato la transazione giudiziaria, i dati della sentenza o della transazione, le parti in causa, la data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali, i nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio, la dichiarazione che la decisione o la transazione giudiziaria sono esecutive nello Stato membro d'origine).

A differenza della Convenzione di Bruxelles, che con l'art. 34 ammette il rigetto dell'istanza per uno dei motivi ostativi al riconoscimento lasciati alla verifica d'ufficio da parte del giudice, ai sensi del regolamento il controllo sull'istanza di dichiarazione di esecutività è solo formale ed è tolta al giudice qualsiasi iniziativa in proposito.

In questa fase il giudice, dunque, deve limitarsi a verificare che la decisione, la transazione o l'atto pubblico rientrino nel campo di applicazione del regolamento, che siano esecutivi e che l'istanza sia stata presentata al giudice competente. Il procedimento di *exequatur* assume così un carattere essenzialmente monitorio e si traduce in una semplice verifica documentale.

Il provvedimento che dichiara l'esecuzione è comunicato al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto, corredato della decisione qualora non sia già stata notificata.

A questo punto ciascuna delle parti può presentare ricorso da proporre in Italia davanti alla Corte d'Appello contro la decisione assunta dal giudice nella prima fase.

Tra le condizioni limitative della circolazione dei provvedimenti giurisdizionali su cui può fondarsi il ricorso contro l'*exequatur*, in primo luogo è prevista l'eccezione dell'ordine pubblico internazionale dello Stato membro richiesto, che può consistere in una violazione di un principio fondamentale dello stato richiesto o in una violazione dei principi fondamentali di "ordine economico comunitario".

La seconda condizione ostativa riguarda il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela del diritto alla difesa con riferimento all'obbligo di notificare l'atto in tempo utile. Mentre la Convenzione fa obbligo al giudice di verificare che non vi sia alcuna violazione delle regole processuali del Paese di origine della decisione, ai sensi del regolamento occorre che verifichi soltanto che al convenuto sia stato dato tempo sufficiente per apprestare le proprie difese, nessuna rilevanza assume invece l'eventuale violazione di norme procedurali. Il giudice deve limitarsi ad accertare che vi sia stata la tempestiva informazione del convenuto dell'atto introduttivo del procedimento giurisdizionale, concluso con la decisione per cui si chiede l'*exequatur*. Si è in questo modo ridimensionata la possibilità di invocare l'irregolarità della citazione, motivo addotto con grande frequenza per impedire il riconoscimento e l'esecuzione sotto la vigenza della Convenzione.

Costituiscono infine ulteriori motivi ostativi al riconoscimento della decisione il contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto e il contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro (art. 34 n. 3 e 4).

Il ricorso deve essere proposto nel termine di un mese dalla dichiarazione di riconoscibilità o di esecutività e nel termine di due mesi se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività. Se l'istanza è respinta, l'opposizione può essere presentata dal ricorrente, presumibilmente entro un mese anche se per tale ipotesi non è indicato alcun termine nell'art. 43 del regolamento.

Tali termini vanno ritenuti perentori e si devono considerare definitivamente precluse le contestazioni del debitore in caso di ricorso tardivo, con la conseguenza che se non viene presentato ricorso nei tempi prescritti la clausola acquista efficacia.

La clausola di esecutività non ha efficacia provvisoria. L'art. 47, par. 3, prevede infatti che in pendenza del termine per il ricorso e finché non sia stata adottata alcuna decisione in materia non può procedersi ad alcuna forma di esecuzione forzata.

Il creditore che abbia ottenuto la clausola può tuttavia chiedere provvedimenti conservativi (essenzialmente sequestri) sui beni del debitore senza che occorra ottenere alcuna autorizzazione giudiziale e senza dover dare prova del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. L'art. 47 § 2 dispone espressamente che la dichiarazione di esecutività, conclusiva della prima fase del procedimento, implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari su beni della parte contro la quale è richiesta l'esecuzione (mentre la Convenzione art. 39, § 2, si riferisce solo ai provvedimenti conservativi). Si assicura con ciò maggiore tutela al creditore durante il periodo che precede la definizione del giudizio davanti alla Corte d'Appello.

Anche l'art. 47 § 1 apporta una novità di rilievo, prevedendo che prima e indipendentemente dalla concessione della clausola “nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto”. In questo caso, tuttavia, l'istante dovrà promuovere un apposito procedimento cautelare, secondo la normativa dello Stato membro richiesto e dimostrare la sussistenza dei normali requisiti necessari per la concessione di provvedimenti cautelari. Il creditore pertanto, dimostrando solo il *periculum in mora*, considerato che il *fumus boni iuris* si può ricavare dalla decisione straniera, prima di aver ottenuto l'*exequatur* e prima ancora di aver notificato la decisione, in quanto non è necessaria la sua notifica per l'*exequatur* semplificato, può ottenere provvedimenti conservativi, ma anche provvedimenti anticipatori, giungendo in questo modo ad una esecuzione immediata.

Dott.ssa Angela Beuzer  
Collaboratrice Studio Commercialisti & Avvocati Associati  
Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci  
angela.beuzer@finpronet.com